

Torino, 28 Luglio 2010

INFORMA AZIONE

Le news di Azione Intesasanpaolo
n.1/2010

Il trattamento fiscale delle azioni assegnate ai dipendenti

In questi giorni ci sono pervenute richieste di chiarimento sulla tassazione delle vendite delle azioni assegnate ai dipendenti di Intesa Sanpaolo.

Riteniamo quindi di interesse generale fare alcune considerazioni e precisazioni.

Trattandosi di compenso in natura in quanto non erogato in denaro, l'assegnazione di azioni ai dipendenti rientra a pieno titolo nella previsione dell'art. 51, 2° comma. del DPR 917, che alla lettera g) esclude "il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti" dal reddito di lavoro dipendente.

Il ricavo dalla loro vendita, purché siano detenute per almeno 3 anni, è quindi **esente da IRPEF, addizionale comunale e regionale e contributi** (il costo complessivo di tali oneri tributari e previdenziali è orientativamente pari a circa il 44-45% per una 3^a Area Professionale 3° livello, ed ovviamente maggiore per inquadramenti superiori).

Viene tuttavia tassata la plusvalenza tra il valore di partenza e quello finale di vendita.

In questo caso la normativa fiscale è molto precisa nel determinare come deve essere calcolata.

Nei casi di FRINGE BENEFIT - a qualsiasi titolo siano stati concessi e qualora non siano stati assoggettati a precedente tassazione a seguito di particolari normative - **il valore di partenza è sempre considerato 0.**

Il capital gain viene quindi calcolato sull'intero prezzo di vendita

Ricordiamo, prendendo a titolo di esempio il piano di azionariato diffuso del 2007, che il correlato documento illustrativo per i dipendenti indicava all'art. 7.1 quanto segue: *"In relazione alle vigenti disposizioni normative, il controvalore delle Azioni è esente da oneri tributari e previdenziali, ferma restando l'applicazione, al momento della vendita dei titoli, della aliquota di tassazione prevista sul capital gain, sull'intero valore delle azioni (art. 68 TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 22.12.1986)."*

Va inoltre ricordato che – nel caso in cui non si fosse optato per l'assegnazione delle azioni - a fronte di un controvalore di "100" (ovviamente, all'atto dell'assegnazione e soggetto alla volatilità di borsa nei successivi tre anni) la riduzione del premio lordo era pari a "50", ovvero si aveva di fatto l'assegnazione di un'azione gratuita.

Nel caso in cui invece le azioni vengano cedute prima dello scadere del triennio (sempre qualora ciò sia possibile), non opera il beneficio dell'esclusione. Il ricavato viene quindi assoggettato a tassazione IRPEF piena, addizionali regionali e comunali e oneri previdenziali. Anche in questo caso l'eventuale plusvalenza è tassata, assumendo come valore di partenza quello dell'assegnazione.

E' quindi evidente la convenienza a detenere in linea di massima il titolo per tutto il triennio, anche in presenza di una sua svalutazione che sia evidentemente contenuta entro il beneficio dell'esenzione IRPEF.

Ricordiamo infine per completezza che la plusvalenza realizzata può essere in tutto od in parte compensata con eventuali minusvalenze e che gli acquisti di altre azioni vanno a fare media con quelle già detenute.